

Art. 74

1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere ***chiedere una nuova deliberazione***¹.
2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

¹ Il Presidente della Repubblica, che ha giurato fedeltà alla Costituzione italiana, ha il potere di rinviare alle camere, per una seconda votazione, una legge che presenta eventuali punti illegittimi, anche se alla fine è costretto a firmarla se approvata in seconda votazione dalle Camere senza alcuna modifica. Tale potere, seppur relativo, diventa un DOVERE quando la legge è palesemente presentata e votata per interessi che non riguardano la collettività.